

REGOLAMENTO ELETTORALE CRAIPI

Art. 1: ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea dei Delegati è costituita da un numero di componenti pari al numero **complessivo** dei soci, dipendenti a tempo indeterminato della RAI e delle altre società del gruppo RAI (quali controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare), iscritti alla CRAIPI diviso per 200.

2. I Delegati eletti a norma del presente regolamento rimangono in carica 3 anni.

3. Si verifica la decadenza dall'incarico di Delegato nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 6 dello Statuto, nonché nell'ipotesi di perdita di taluno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Fermo quanto previsto al comma precedente, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per qualunque causa che non sia il licenziamento o l'assunzione di incarichi incompatibili (es. nomina a dirigente, prestazione attività in favore di società concorrente, ecc.), i Delegati eletti potranno mantenere l'incarico fino al termine del mandato, qualora ne facciano richiesta scritta pervenuta al Presidente della CRAIPI, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'ultimo giorno di servizio; il Consiglio di Amministrazione, alla prima assemblea utile, comunicherà l'accoglimento della domanda o gli eventuali motivi di diniego, informandone l'interessato ed i Delegati.

5. Nei casi in cui nel corso del triennio vengano a cessare dalla carica uno o più Delegati, subentra nella carica il soggetto risultante primo dei non eletti nella lista a cui risulta assegnato il Delegato uscente. I subentranti restano in carica sino al termine del triennio in corso.

6. Qualora, per effetto delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la composizione originaria dell'Assemblea risulti modificata per oltre il 50%, dovranno essere indette anticipatamente nuove elezioni per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati. In tale caso, l'Assemblea dei Delegati integrata con i sostituti dei Delegati originariamente eletti resta in carica sino all'effettuazione delle nuove elezioni, svolgendo compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 2: ELETTORATO ATTIVO

1. Sono elettori tutti i soci iscritti alla CRAIPI che siano dipendenti a tempo indeterminato delle società, che risultano formalmente iscritti alla CRAIPI al primo giorno del mese precedente a quello della data di indizione delle elezioni e che abbiano effettuato almeno il primo versamento contributivo.

2. Sono altresì elettori i soci iscritti alla CRAIPI ed inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato ai sensi degli accordi sindacali in materia, sempreché risultino iscritti al Fondo al primo giorno del mese precedente a quello della data di indizione delle elezioni e che abbiano effettuato almeno il primo versamento contributivo.

Art. 3: ELETTORATO PASSIVO

1. Possono essere eletti tutti i soci iscritti alla CRAIPI che siano dipendenti a tempo indeterminato delle società, **nonché appartenenti ai bacini di reperimento del personale a tempo determinato ai sensi degli accordi sindacali in materia**, che risultano formalmente iscritti alla CRAIPI ed in regola con il relativo versamento dei contributi al primo giorno del mese precedente a quello della data di indizione delle elezioni.

2. La candidatura dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione del candidato che attesti di possedere i requisiti di onorabilità e di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79 ed all'art. 2382 c.c.

Art. 4: INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione della CRAIPI non oltre il 34° mese di permanenza in carica dell'Assemblea dei Delegati e comunque devono essere effettuate non oltre 60 gg. dalla decadenza del mandato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la data di svolgimento ed il numero dei Delegati eleggibili determinato ai sensi del precedente art. 1, comma 1.

2. Nell'eventualità che il Consiglio di Amministrazione non provveda nel termine sopra indicato, si sostituiranno ad esso le parti stipulanti l'Accordo istitutivo della CRAIPI congiuntamente o disgiuntamente.

3. La procedura elettorale si intende avviata con l'invio – a cura di chi ha indetto le elezioni – alle parti istitutive, nonché alle parti aderenti e, solo nell'ipotesi di cui al comma precedente, al Consiglio di Amministrazione della CRAIPI, della comunicazione della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

4. Dovranno intercorrere minimo quarantacinque giorni tra la data di avvio della procedura elettorale e la data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

5. Ciascuna parte istitutiva dovrà comunicare al Presidente della CRAIPI, nel termine perentorio di 5 giorni dalla data di inizio della procedura elettorale, il nominativo del proprio componente da inserire nel Comitato Elettorale Centrale, fatta eccezione per la RAI che dovrà indicare due componenti; la mancata comunicazione determinerà la decadenza della parte inadempiente.

Art. 5: PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati devono essere presentate, entro le ore 18:00 del 30° giorno precedente a quello fissato per le elezioni, al Presidente della CRAIPI oppure, in caso di suo impedimento, ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione designato dalla RAI. **Ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali, le liste dovranno avere quale ambito di riferimento l'una i lavoratori soci della RAI e delle altre Società del Gruppo esclusa RAI WAY, l'altra i soci della sola RAI WAY.**

2. Sulle liste verrà apposta l'ora e la data della ricezione.

3. Le liste saranno consegnate a cura dei rappresentanti legali delle OO.SS., di cui al successivo comma 6, lettere a) e b), che avranno il compito, per le rispettive liste, di fornire al Comitato Elettorale Centrale le eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche nei casi previsti dal successivo art. 7, comma 5; i presentatori di lista dovranno depositare la lista stessa in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito.

4. A ciascun presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'avvenuto deposito. La copia sarà firmata dal Presidente della CRAIPI oppure da chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

5. Nella preparazione delle liste le Organizzazioni Sindacali terranno nel giusto conto tutte le realtà aziendali e territoriali (Sedi, Centri di Produzione, ecc.) affinché si crei un equilibrio che rappresenti nel suo complesso i soci della CRAIPI, **sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1.**

6. All'elezione dell'Assemblea dei Delegati possono concorrere:

- a) liste nazionali presentate dalle OO.SS. stipulanti l'Accordo istitutivo della CRAIPI;
- b) **liste nazionali presentate dalle OO.SS. di categoria firmatarie degli accordi di adesione alla CRAIPI e del contratto collettivo per la RAI e le aziende del Gruppo;**
- c) **liste presentate anche da OO.SS.LL. anche diverse da quelle di cui alle lett. a) e b),** formalmente costituite con un proprio atto costitutivo autenticato dal notaio, che certifichino la loro idoneità a partecipare alle elezioni, depositando a pena di inammissibilità:

1) la lista corredata da un numero di firme di soci che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, pari al 5% degli aventi diritto al voto, i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in almeno sette regioni sedi di seggio elettorale per quanto riguarda gli iscritti dipendenti dalla RAI e pari al 10% degli aventi diritto al voto per quanto riguarda gli iscritti dipendenti dalle altre Società con riferimento a ciascuna di esse. Le firme dei suddetti soci, unitamente alle indicazioni della regione ove è ubicata la sede di lavoro, devono essere apposte su una copia della lista e devono essere corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione e da una fotocopia di un documento di identità valido. La firma di presentazione su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è, altresì, invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista;

2) copia dell'atto costitutivo autenticata dal notaio;

3) copia autentica dello Statuto;

4) certificato notarile che autentichi la firma ed i poteri della persona che firma per la presentazione della lista.

7. Le liste per l'elezione dei Delegati dovranno contenere un numero di candidati fino ad un massimo pari al numero dei Delegati previsti secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1. Esse dovranno inoltre essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione.

8. I candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione per ciascuno della sede di appartenenza; l'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta da candidato stesso, contenente anche l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 (vedi all. A), che dovrà essere consegnata, contestualmente al deposito della lista, unitamente a fotocopia del tesserino aziendale di identificazione ed a fotocopia di un documento di identità valido, al Presidente della CRAIPI oppure a chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del presente articolo.

9. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste.

10. Ogni lista deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla designazione del rappresentante di lista, del componente per il Comitato Elettorale Centrale, fatta eccezione per le liste presentate dalle parti istitutive della CRAIPI alle quali si applica l'art. 4, ultimo comma, e di uno scrutatore per ogni seggio elettorale.

11. Gli scrutatori di ogni **seggio unificato RAI/Società del Gruppo-RAI WAY, nel numero di uno per ogni lista validamente presentata** – istituito in ogni unità produttiva –, si costituiranno in Comitato Elettorale locale nel seno del quale sarà eletto un Presidente.

12. I componenti dei Comitati Elettorali locali devono essere dipendenti rispettivamente della RAI e delle altre società del gruppo RAI (quali destinatarie dei medesimi Contratti Collettivi di Lavoro per operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra della RAI) e non ricoprire cariche nella CRAIPI a qualsiasi livello, né essere candidati.

Art. 6: ELENCO DEGLI ELETTORI E DEGLI ELEGGIBILI

1. Ai fini della elezione, gli elenchi dei soci di cui ai precedenti artt. 2 e 3 saranno forniti al Comitato Elettorale Centrale dalle Società entro lo stesso termine di presentazione delle liste di cui al primo comma del precedente art. 5.

Art. 7: COMITATO ELETTORALE CENTRALE

1. Nelle ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di cui al primo comma del precedente art. 5, si costituisce presso la sede della CRAIPI il Comitato Elettorale Centrale, presieduto dal Presidente della CRAIPI. **Il Comitato Elettorale Centrale e' unico, sia per le liste aventi come ambito di riferimento le Società del Gruppo, inclusa la RAI, sia per le liste aventi come ambito di riferimento RAI WAY.**

2. Il Comitato Elettorale Centrale sarà costituito da massimo 11 componenti tra i quali:

a) il Presidente della CRAIPI, due componenti di designazione aziendale, un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo istitutivo della CRAIPI (vedi art. 4, ultimo comma);

b) gli altri componenti, ognuno in rappresentanza **di ciascuno dei soggetti che abbiano validamente presentato** le eventuali ulteriori liste di cui all'art. 5, comma 6, lettere b) e c), entreranno successivamente a far parte del Comitato medesimo, fino a concorrenza degli 11 membri, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 10. **In ogni caso, in ipotesi di presentazione di un numero liste da parte delle OO.SS. superiori al numero massimo di 11 componenti, sarà accordata prevalenza ai componenti designati dalle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo per la RAI e le aziende del Gruppo, garantendo la loro partecipazione al Comitato, mentre per attribuire il residuo numero di posti, la priorità sarà determinata dalla data ed ora di presentazione della lista, ed, in caso di coincidenza di data ed ora, il Comitato Elettorale Centrale procederà, con sorteggio, all'attribuzione, del/dei componente/i designato/i.**

3. I componenti di parte sindacale del Comitato Elettorale Centrale devono essere dipendenti delle Società, non ricoprire cariche nella CRAIPI a qualsiasi livello, né essere candidati di lista, componenti dell'Assemblea dei Delegati in carica, del Collegio dei Revisori dei conti e non devono prestare attività lavorativa presso la struttura amministrativa della CRAIPI.

4. Il Comitato Elettorale Centrale di cui alla lettera a) del presente articolo accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate, in particolare:

a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti, alle relative firme di presentazione, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 5;

b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

c) cancella i nomi dei candidati ineleggibili, poiché privi dei requisiti previsti dall'art. 3 o decaduti ai sensi dell'art. 5, comma 9, nonché in caso di sovrabbondanza, degli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

5. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre, il Comitato Elettorale Centrale comunicherà al presentatore di lista e, qualora non sia con esso coincidente, anche al rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale interessata, un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni della CRAIPI e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, il Comitato Elettorale Centrale richiederà ai relativi presentatori di lista e, qualora non siano con essi coincidenti, anche ai rappresentanti legali delle Organizzazioni Sindacali interessate, l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi dei commi precedenti.

6. Decorsi i termini di cui al comma precedente, le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertarne la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

7. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al presentatore di lista e, qualora non sia con esso coincidente, anche al rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale interessata, ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità, i rappresentanti legali delle OO.SS. interessate potranno presentare – entro ventiquattro ore dalla comunicazione di inammissibilità – ricorso scritto al Comitato Elettorale Centrale che si pronuncerà nei successivi due giorni.

8. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale Centrale viene integrato con i componenti di cui all'art. 5, comma 6, lett. b) e c), assumendo la sua definitiva composizione, eventualmente previo esperimento della procedura di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), ultimo paragrafo.

9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale Centrale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

10. Oltre a quanto previsto in precedenza, il Comitato Elettorale Centrale svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità cura la predisposizione della schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art. 9;

b) coordina i Comitati Elettorali Locali, i quali, con la collaborazione delle Società, provvedono all'istituzione dei seggi presso ogni unità produttiva ed alla sorveglianza del loro funzionamento;

c) almeno dieci giorni prima della data delle elezioni trasmette alle Commissioni Elettorali Locali le liste elettorali, le schede elettorali, gli elenchi dei soci aventi diritto al voto, unitamente alle istruzioni per la votazione, ad un estratto del presente Regolamento Elettorale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio, nonché appositi comunicati riguardanti l'individuazione dei seggi elettorali e delle unità produttive;

d) riceve dai seggi gli elenchi attestanti la votazione dei soci, i verbali di votazione e di scrutinio, le schede elettorali utilizzate e quelle non utilizzate;

e) procede alle operazioni di verifica dei verbali di cui alla precedente lettera d), esaminando e risolvendo in unica istanza eventuali casi di contestazione;

f) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione della CRAIPI che la conserva per tutta la durata del mandato all'Assemblea dei Delegati.

10. Il Comitato Elettorale Centrale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi della CRAIPI, alle parti istitutive, che abbiano partecipato alle elezioni, fatte salve le eventuali contestazioni di cui al successivo art. 11.

Art. 8: COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLE VOTAZIONI

1. La data delle votazioni, le liste dei candidati, le istruzioni per la votazione, l'estratto del Regolamento Elettorale ed i comunicati relativi ai seggi, dovranno essere portati a conoscenza dei soci a cura dei Comitati Elettorali Locali, mediante affissione nei luoghi sede di seggio elettorale almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Contemporaneamente deve essere affisso un avviso relativo ai luoghi, giorni ed orari delle votazioni.

Art. 9: MODALITA' DI VOTAZIONE

1. La votazione avverrà a mezzo scheda contenente tutte le sigle delle liste dei candidati nell'ordine risultante dalla data ed ora di presentazione delle liste stesse al Presidente della CRAIPI o a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. Le schede dovranno essere firmate da almeno due componenti del Comitato Elettorale Locale.

3. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto nei luoghi sede di seggio elettorale.

4. Nelle elezioni il voto è segreto e non può essere espresso per interposta persona.

A. Ogni elettore deve votare presso il seggio nel cui elenco risulta iscritto. I lavoratori in trasferta nel/i giorno/i in cui si svolgono le elezioni possono votare presso il seggio dell'unità produttiva in cui si trovano a prestare la propria attività.

A tale scopo, il Comitato Elettorale Locale interessato, dopo aver accertato l'identità del socio, dovrà verificarne la legittimazione al voto attraverso il Comitato Elettorale Locale nei cui elenchi è iscritto il medesimo, informando contestualmente tale ultimo Comitato della volontà del socio predetto di esercitare il diritto di voto nella diversa sede.

Quanto precede dovrà costituire oggetto di verbalizzazione da parte di entrambi i Comitati Elettorali Locali interessati.

B. Ogni elettore deve apporre la propria firma leggibile sull'elenco degli elettori a conferma dell'avvenuta ricezione della scheda elettorale che, successivamente all'espressione del voto, dovrà essere depositata in idonea urna sigillata sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

C. L'elettore dovrà indicare mediante crocetta il voto di lista e potrà manifestare la preferenza solo per un candidato della lista votata, indicandone cognome e nome.

5. Nel caso in cui le preferenze superino il limite indicato, esse si intendono annullate, rimanendo valido solo il voto di lista.

6. L'indicazione della preferenza vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

7. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidato di lista differente, si considera valido solo il voto di lista e nullo il voto di preferenza.

Art. 10: SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati fino a concorrenza del numero dei candidati presentati.
2. Per quoziente elettorale, **determinato per ciascun ambito di riferimento di cui all'art. 5, comma 1**, del presente regolamento, si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei seggi da attribuire.
3. In caso di insufficienza del quoziente di cui al primo comma, sarà valido il maggior numero di resti.
4. A parità di resti fra liste diverse, il seggio va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un seggio si ricorrerà al sorteggio.
5. A seguito delle assegnazioni dei seggi, saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze nelle rispettive liste.
6. Nel caso di lista unica l'attribuzione dei seggi avverrà sulla base delle preferenze riportate dai candidati.
7. A parità di preferenze tra due o più candidati della medesima lista, il seggio va attribuito secondo la successione dei nominativi nella lista stessa.
8. Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del Presidente del Comitato Elettorale Locale, il relativo verbale, nel quale si dovrà dare atto anche di eventuali contestazioni che siano state sollevate.
9. Detto verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, anche in relazione alle previsioni dell'art. 9, comma 4, lett. A, paragrafi 2 e 3;
 - il numero delle schede inviate dal Comitato Elettorale Centrale;
 - il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
 - il numero delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede non utilizzate.
10. Concluso lo scrutinio e la redazione del relativo verbale, il Presidente del Comitato Elettorale Locale provvede ad inviare, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali, avendo cura di distinguere le schede valide, le schede nulle, le schede bianche e le schede non utilizzate.
11. Il plico dovrà pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro il quarto giorno successivo a quello delle elezioni.
12. Il Comitato Elettorale Centrale provvederà alle operazioni di riepilogo ed all'assegnazione dei seggi, dandone atto in apposito verbale da sottoscrivere da parte di tutti i componenti del Comitato stesso.
13. Il Comitato Elettorale Centrale, dopo il compimento delle operazioni di cui sopra, renderà noti i risultati delle votazioni, mediante affissione di appositi comunicati in ciascuna unità produttiva.

Art. 11: CONTESTAZIONI SULLE ELEZIONI

1. Eventuali contestazioni dovranno essere avanzate con ricorso scritto che dovrà pervenire al Comitato Elettorale Centrale entro cinque giorni, a pena di decadenza, dalla data di pubblicazione dei risultati delle votazioni.
2. Il Comitato Elettorale Centrale, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, dovrà decidere in merito alle eventuali contestazioni.
3. Il risultato dell'esame delle eventuali contestazioni verrà reso noto mediante apposito comunicato del Comitato Elettorale Centrale da affiggersi in ciascuna unità produttiva.